



Culture e Studi del Sociale

CuSSoc

ISSN: 2531-3975

Il principio di solidarietà alla luce della Riforma del Terzo settore

SABATO ALIBERTI

Come citare / How to cite

ALIBERTI, S. (2019). Il principio di solidarietà alla luce della Riforma del Terzo settore. *Culture e Studi del Sociale*, 4(2), 253-259.

Disponibile / Retrieved <http://www.cussoc.it/index.php/journal/issue/archive>

1. Affiliazione Autore / Authors' information

Univeristy of Salerno, Italy

2. Contatti / Authors' contact

Sabato Aliberti: saliberti[at]unisa.it

Articolo pubblicato online / Article published online: December 2019



- Peer Reviewed Journal

INDEXED IN
DOAJ

Informazioni aggiuntive / Additional information

[Culture e Studi del Sociale](#)

Il principio di solidarietà alla luce della Riforma del Terzo settore

The Principle of Solidarity in the Light of the Third Sector Reform

Sabato Aliberti

Università degli Studi di Salerno, Italy
E-mail: saliberti[at]unisa.it

Abstract

The purpose of this research is to provide some insights on the significance of the principle of solidarity, the beating heart of voluntary action. We focus on the recent reform of the third sector in order to see- if and in what way- it has been exploited for the purpose of a greater approach towards market policies. Since this topic has been already investigated, we will not dwell on the multiple significance of the third sector nor a detailed comment will be made on the individual regulatory provisions and their meanings. While briefly introducing some points addressed by the reform, the analysis of other topics will be omitted, those addressed by the enabling act and the Code, including the one concerning the changes in the legislation on civil service and the introduction of the "universal civil service". A final clarification is that this work will be a merely introductory investigation on the subject.

Keywords: Solidarity, Third Sector, Reform.

Introduzione

Il Terzo settore¹ è un complesso di organizzazioni e istituzioni che ha giocato e gioca un ruolo strategico all'interno della società italiana e che, soprattutto negli anni della crisi, ha dimostrato tutta la sua vitalità, trasformandosi in un settore fondamentale per l'economia nazionale².

Trovare in letteratura una definizione univoca di "terzo settore" non è compito semplice. In particolare, la difficoltà di tracciare in modo netto i suoi confini nasce dalle molteplici dimensioni di analisi di cui il settore è stato oggetto, che vanno da quella sociologica a quella economica passando per quella giuridica³.

Qualunque sia l'approccio di studio a tali "formazioni intermedie" vi è la certezza di una generale condivisione sulla presenza di alcune caratteristiche: a) assenza di scopo di lucro; b) natura giuridica privata; c) presenza di un atto di costi-

¹ Nel presente lavoro si privilegerà la locuzione terzo settore, anche se in alcuni casi verrà utilizzato il termine *non profit*.

² Secondo dati Istat, nel 2016, le istituzioni non profit attive in Italia sono 343.432 e complessivamente impiegano, alla data del 31 dicembre 2016, 812.706 dipendenti. Rispetto al 2015, le istituzioni crescono del 2,1% e i dipendenti del 3,1%. Si tratta quindi di un settore che continua a espandersi nel corso del tempo con tassi di crescita medio annui in linea con il profilo emerso dai censimenti tradizionali. Aumenta anche l'incidenza delle istituzioni non profit rispetto al complesso delle imprese dell'industria e dei servizi: dal 5,8% del 2001 al 7,8% del 2016 per le istituzioni e dal 4,8% del 2001 al 6,9% del 2016 per gli addetti (ISTAT, 2018).

³ Per una più approfondita analisi delle diverse definizioni che hanno caratterizzato l'oggetto di studio si veda Colozzi e Bassi (2003), e Busso e Gargiulo (2016).

tuzione formale oggetto di un contratto formalizzato o di un accordo esplicito fra gli aderenti; d) autonomia di governo; e) utilizzo nelle attività di una quota di lavoro volontario; e, infine, f) presenza di una struttura di *governance* democratica (Colozzi, Bassi, 2003). Costituito da una pluralità di soggetti che vanno dalle associazioni di volontariato alle fondazioni, dalle cooperative sociali alle organizzazioni non governative, dalle istituzioni religiose a tutti quei soggetti privati che esercitano il loro operato in ambito socio-assistenziale, sanitario, culturale, ambientale, ricreativo nell'interesse collettivo e senza alcuna finalità di lucro, è oggi riconosciuto come una componente essenziale dell'economia soprattutto nel sistema di protezione sociale.

Un primo importante riconoscimento di tali organizzazioni si ha con l'emanazione della 328/00 dove già nell'art. 1, sono inserite a pieno titolo tra gli "attori" della legge sia nella programmazione e organizzazione del sistema integrato (art. 1, c. 4)⁴ sia nell'erogazione dei servizi (art. 1, c. 5).

Con la 328/00, si avvia la costruzione di un rinnovato sistema che punta a favorire la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata. Tale sistema finalizzato alla valorizzazione del potenziale di crescita e occupazione insito nelle stesse attività svolte dalle organizzazioni di Terzo settore, ha permesso a quest'ultimo, nel corso degli anni, di assumere un ruolo sempre più incisivo nella programmazione e nell'attuazione delle politiche socio assistenziali e sanitarie del nostro Paese contribuendo, al pari dello stato e del mercato, al benessere della collettività. Le diverse anime che compongono questo universo, collocato tra il mercato capitalistico e l'attività dello Stato, da sempre sono state caratterizzate da una legislazione frammentaria e disorganica, incapace di delineare in maniera chiara i confini esistenti tra ciascuna delle singole ipotesi di enti *no profit*. Da un punto di vista giuridico, infatti, per tali organizzazioni erano previste regolamentazioni diverse per ogni tipologia di soggetto⁵, causando non pochi problemi sia sotto il profilo contributivo e fiscale, sia nelle definizioni delle finalità di ognuna di esse, secondo cui «un po' tutto è possibile, dai ristoranti alle palestre, dalle cliniche alle polisportive con tutto ciò che ne consegue in termini di dubbia utilità sociale, possibili arricchimenti personali, conflitti di interesse, elusione fiscale, rapporti di lavoro insani, concorrenza sleale con le imprese private, ricchi che diventano più ricchi e poveri che diventano più poveri, "buoni" che legittimano vantaggi per i "cattivi"» (Moro, 2014, p. 4).

1. I contenuti della riforma. Verso una trasformazione del Terzo settore

Al fine di rendere più attuale il quadro normativo e nell'intento di superare l'assetto frammentario e disomogeneo che aveva caratterizzato l'insieme di queste

⁴ *Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.* (Art. 1, c. 4, legge 328/00).

⁵ La legge n. 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato, la legge n. 381/1991 sulla cooperazione sociale, la legge n. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale, la legge n. 155/2006 relativa all'impresa sociale, oltreché il decreto legislativo n. 460/1997 sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

organizzazioni, nonché pervenire a una definizione univoca e condivisa da tutti gli attori, nell'aprile del 2014, prende avvio il progetto di Riforma. Dopo una consultazione *online*⁶, che coinvolgerà un notevole numero di soggetti interessati, nel luglio dello stesso anno viene varato il disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. Un documento ampiamente partecipato che, dopo un complesso iter parlamentare durato 2 anni, sarà approvato in via definitiva nel giugno del 2016 con la Legge 106/2016 "*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*" che fissa i principi e i criteri direttivi generali dell'intera Riforma, e delega il Governo ad «adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo Settore» (Legge 106/2016, art. 1, c. 1). La Legge delega costituirà una prima tappa nel percorso di trasformazione di tutti quegli enti senza scopo di lucro, a vocazione associativa e non, che vanno sotto il nome di Enti di Terzo Settore (d'ora in avanti ETS), a essa, infatti seguiranno poi una serie di decreti attuativi che ne definiranno i diversi ambiti⁷.

Un primo importante elemento di innovazione della legge delega è la definizione di ETS individuata nel «complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi» (Legge 106/2016, art. 1, c.1). Sono escluse le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche e le fondazioni bancarie. All'art. 5, la Legge fornisce una serie di criteri e principi direttivi per una precisa definizione delle attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, armonizzando le diverse normative che regolano tali attività. Stabilisce inoltre le caratteristiche che devono avere le imprese sociali per essere ricomprese tra gli ETS (art. 6) e attribuisce al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il coinvolgimento del Consiglio nazionale del Terzo Settore, le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo (art. 7). Prevede poi principi e criteri per il riordino della disciplina tributaria e delle varie forme di fiscalità di vantaggio a favore degli enti del Terzo settore e istituisce, all'art. 10, la Fondazione Italia Sociale, il cui scopo è di «sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore» (Legge 106/2016 art. 10) con funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico.

Con d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, noto come "Codice del Terzo settore" (da ora CTS), entrato in vigore il 3 agosto del 2017, si provvede al riordino e alla revisione organica sia civilistica sia fiscale della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, fino ad allora incapace di delineare in maniera chiara i confini esistenti tra ciascuna delle singole ipotesi di enti *no profit*, e si completa l'attuazione della legge 106/2016.

Il Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) è un corposo documento composto da 12 titoli e 104 articoli, il cui obiettivo è di sostenere l'autonoma iniziativa dei

⁶ *Linee guida per una riforma del terzo settore*, consultabile al seguente pagina: http://presidenza.governo.it/GovernoInforma/documenti/LINEE-GUIDA-RIFORMA-TERZO-SETTORE_20140513.pdf.

⁷Un elenco completo dei decreti attuativi lo si può trovare alla pagina web: <http://www.forumterzosettore.it/2019/09/15/riforma-del-terzo-settore-stato-dellarte/>.

cittadini che intendono concorrere, anche in forma associata, al perseguimento del bene comune e a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale riconoscendo il «valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali» (D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117, art. 1). Nel Codice si delimita più chiaramente il perimetro del Terzo settore individuando nelle organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso gli enti che ne fanno parte. Il CDS definisce "soggetto di terzo settore" un «ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi» (Art. 4), per il quale è previsto l'obbligo di modifica dello Statuto entro 18 mesi, inserendovi l'indicazione di Ente di Terzo settore⁸. Senza entrare nel merito di ogni singolo articolo e per brevità di analisi, sono riportati di seguito i principali punti del CTS che hanno ridefinito l'universo del Terzo settore:

- è istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e viene introdotto l'obbligo di iscrizione a esso per le organizzazioni non profit che vogliono continuare a usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore (D.lgs. 117/2017 in particolare da art. 45 al 54);
- sono indicate una serie di aree in cui svolgere "attività di interesse generale" (D.lgs. 117/2017, art. 6);
- gli Enti che hanno la qualifica di onlus dovranno avviare un iter per iscriversi al RUNTS;
- sono riformate le procedure di acquisizione della personalità giuridica per gli ETS che prevede, per l'iscrizione al RUNTS, un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni;
- è istituita una Cabina di regia con il «compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore» (art. 97), e il Consiglio Nazionale del Terzo settore (art.58) con funzioni consultive, di nomina e di vigilanza, monitoraggio e controllo sull'applicazione della normativa in esame;
- si introduce l'obbligo di redazione del Bilancio sociale per gli ETS con ricavi, rendite o proventi superiori a un milione di euro, redatto secondo linee guida appositamente emanate da Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁹, e si predispongono linee guida per la valutazione dell'impatto sociale (art. 14)¹⁰;

⁸ Tale termine è stato spostato al 30 giugno 2020 dall'art.43, c. 4-bis, del Decreto Crescita (Decreto Legge 34/2019).

⁹ Con decreto 4 luglio 2019 sono state emanate le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.

¹⁰ Le Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore sono state emanate con Decreto 23 luglio 2019 e pubblicate sulla G.U. il 12/09/2019.

- prevede le modalità di partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche e la descrizione delle norme che consentono la stipula di convenzioni tra Pubblica Amministrazione e Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale. Gli ETS possono essere coinvolti dalle amministrazioni pubbliche nella co-programmazione e nella co-progettazione delle politiche sociali tramite accreditamento di servizi finalizzati a soddisfare i bisogni sociali;
- sono promosse le Reti associative di ETS con il compito di promuovere e sviluppare attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto, nonché di controllo e monitoraggio delle attività nei confronti degli associati. Esse composte da almeno 100 enti (associati anche in forma indiretta) oppure 20 fondazioni con sedi in almeno 5 regioni o province autonome, mentre le Reti associative Nazionali¹¹ (art. 41);
- possono acquisire la qualifica di "impresa sociale" tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività (Legge 6 giugno 2016 n. 106, art.6, c.2).

La riforma abroga, infine, la legge quadro sul volontariato (Legge 266/91); la legge sull'associazionismo di promozione sociale (L. 383/2000); il decreto legislativo istitutivo delle Onlus (D.lgs. 460/97); il decreto legislativo istitutivo dell'impresa sociale (D.lgs. 155/06); la legge sulle erogazioni liberali (L. 80/05) e modifica alcuni articoli importanti della legge sulle cooperative sociali (L. 381/91).

La rapida, e certo non esaustiva, descrizione degli interventi che hanno riformato e regolato la "babele normativa" dove convivevano realtà completamente diverse tra loro (G. Moro, 2014), ci consente di fare alcune brevi riflessioni sugli obiettivi della riforma e più specificatamente sul significato che al suo interno ha assunto il principio di solidarietà.

2. Scopi solidaristici e regole di mercato

Innanzitutto, è importante sottolineare che l'origine e lo spirito che anima e accomuna i diversi enti del variegato mondo del terzo settore è l'attuazione dei principi di sussidiarietà e di solidarietà.

Quasi tutte le definizioni che si trovano in letteratura, "settore non-profit", "economia sociale", "terzo sistema", "terzo settore", "volontariato", "associazionismo", "economia civile", "privato sociale" (Colozzi, Bassi, 2003), solo per citarne alcune, richiamano forme di agire basate sulla fiducia, sulle relazioni, sulla reciprocità, e su azioni dirette verso l'esterno secondo il principio di solidarietà, fulcro dell'azione dei soggetti di terzo settore. Il perseguimento delle finalità di tali organizzazioni è guidato dai valori di responsabilità, partecipazione, condivisione e fratellanza, generalmente orientate alla giustizia sociale, allo sviluppo sostenibile, ai diritti di cittadinanza, all'assistenza e alla pace, in antitesi all'individualismo, alle disuguaglianze sociali e alle discriminazioni culturali, religiose e razziali.

¹¹ Le Reti associative nazionali sono enti che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 ETS (Enti del Terzo settore) o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 10 regioni o province autonome.

Sia nella Legge 106/2016 sia nel cosiddetto Codice del Terzo settore, tuttavia, il concetto di solidarietà viene scarsamente enfatizzato nonostante sia sottolineato come diritto-dovere dei cittadini già nell'art. 2 della Costituzione e nel secondo comma dell'art. 3 laddove è richiamata "*l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*". Nella legge delega, si fa riferimento al termine "solidarietà" solamente in due occasioni: nell'art. 2 quale doveroso riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 118, della Costituzione e, successivamente, all'art. 9, c. 1, lett. h (Legge 6 giugno 2016, n. 106), in cui viene dichiarata l'introduzione di "*meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà*". In nessuno dei 12 articoli che compongono la Legge delega viene evidenziata la categoria della gratuità e la cultura del dono che contraddistingue la reciprocità dal contratto di mercato. L'azione volontaria che caratterizza gran parte dell'universo di Terzo settore va rapportata proprio all'economia della reciprocità, ad uno scambio gratuito di doni, materiali e immateriali, che rafforza i legami sociali creando solidarietà. Ci sembra più condivisibile una definizione proposta dall'Agenzia delle Onlus che definisce il Terzo settore come «l'ambito in cui agiscono soggetti collettivi privati che, senza scopo di lucro, svolgono attività di utilità sociale come espressione di solidarietà»¹². Pur non negando il ruolo economico del terzo settore, tale definizione permette di ricomprendere non solo le attività di solidarietà in senso stretto, ossia quelle rivolte a terzi, ma anche le attività di mutuo aiuto per il sostegno a bisogni o comunque per scopi, socialmente rilevanti (ad esempio, associazioni di mutuo aiuto tra genitori rispetto a problemi educativi dei figli o per particolari condizioni di disabilità presenti nel nucleo familiare) che, ad una prima lettura la Legge sembra lasciare fuori.

Il principio di solidarietà, più volte richiamato nella Carta costituzionale è l'unico criterio che ci permette di scegliere quali soggetti e quali attività rientrano nella categoria di terzo settore. «Mancando la solidarietà viene meno il cemento che tiene unita la Repubblica» (Fioravanti, 2017).

Eppure, la legge delega sembra porre molta più attenzione *all'iniziativa economica privata il cui svolgimento [...] può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali* (Legge 6 giugno 2016 n. 106, art. 2, c. 1, lett. b) - distaccandosi sostanzialmente da tutta la produzione normativa precedente relativa al mondo del *non profit*, ove il perseguimento di fini di solidarietà viene considerato come elemento qualificante e addirittura esclusivo (D. lgs. n. 460/1997, art. 10, c. 1, lett. b; Legge n. 266/1991, art. 1, c. 1), anche attraverso l'introduzione di strumenti di sostegno economico privato ai soggetti di terzo settore, denominati titoli di solidarietà. In quest'ottica, sembra che il terzo settore sia spinto verso una più tradizionale logica d'impresa, richiamata ulteriormente all'art. 6, interamente dedicato all'impresa sociale, e all'art. 10 mediante l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, il cui scopo è di "*sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale*" (Legge 6 giugno 2016 n. 106, art. 10, c. 1).

Tale concetto viene richiamato nel Codice tra i principi generali, all'art. 2, laddove si riconosce il valore e la funzione sociale del «volontariato e della cultura e

¹² Si veda questa definizione al sito web: <http://www.forumterzosettore.it/multimedia/allegati/20090728%20Ag%20Onlus%20Doc%20riforma%20leg%20Terzo%20Settore.pdf>

pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo». Tuttavia, tra le finalità espresse all'art. 1 il legislatore sottolinea il fine di «*sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione [...] valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa*» (D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, art. 1) che si ricollega più alle attività dell'impresa sociale che all'azione volontaria.

Sostituendo la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), la stessa espressione “Terzo settore” diventa quasi una denominazione sociale da attribuire ai vari enti, una volta iscritti al RUNTS. Molte delle disposizioni contenute nel d.lgs. 117/2017 sembrano orientate verso un maggior riconoscimento dell'azione imprenditoriale delle organizzazioni di terzo settore che, alla luce della nuova normativa, appaiono quasi come un vero e proprio catalizzatore di risorse economiche. L'intero Titolo IX del Codice è dedicato ai *titoli di solidarietà*, che possono essere emessi da istituti di credito autorizzati, quali strumenti di sostegno e di finanziamento delle attività definite di interesse generale all'art. 5 del Codice stesso.

Il riferimento poi al potenziale sviluppo degli ETS nell'attuale contesto economico, spinge ad essere protagonisti di progetti e interventi innovativi per lo svolgimento di attività di *interesse generale*, al pari dei soggetti pubblici e privati imprenditori.

Il perseguimento di fini di solidarietà è sempre stato considerato un elemento qualificante se non esclusivo degli enti di terzo settore (D. Lgs. n. 460/1997, art. 10, c. 1, lett. *b*); Legge n. 266/1991, art. 2, c.1) la cui azione, spinta dall'altruismo, era orientata alla ricerca del bene comune per il “pieno sviluppo della persona umana”. Con l'attuale normativa il fine solidaristico è, invece, sostituito da una non chiara finalità di “utilità sociale”, invertendo in questo modo mezzi e fini. La *mission* delle organizzazioni di terzo settore è, dunque, assoggettata a regole di mercato che mettono in ombra lo sviluppo di vere e proprie attività di solidarietà in grado di connettere l'impegno personale e la dimensione altruistica.

Bibliografia di riferimento

- Busso, S. Gargiulo, E. (2016). Convergenze parallele»: il perimetro (ristretto) del dibattito italiano sul terzo settore. *Politiche Sociali*, 1, pp. 113-119.
- Colozzi, I. & Bassi, A. (2003). *Da terzo settore a imprese sociali*. Roma: Carocci.
- Fioravanti M. (2017). *Art. 2 Costituzione italiana*. Roma: Carocci.
- ISTAT (2018). *Struttura e profili del settore non profit*. Roma: Istat. Disponibile al sito web: <https://www.istat.it/it/archivio/222172>.
- Moro G. (2014). *Contro il non profit*. Bari-Roma: Laterza.